

Delibera n. 71/2023

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 66/2022 nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., prosecuzione ai sensi della delibera n. 5/2023. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, per la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

L'Autorità, nella sua riunione del 20 aprile 2023

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II (di seguito "Legge 689/81");

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);

VISTI il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010) e, in particolare:

- l'articolo 18 ("trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate"), che dispone, al paragrafo 1, che: *"1. Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile"*;
- l'articolo 24 ("Reclami") che prevede, al paragrafo 2, che: *"2. Qualora un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all'operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo"*;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del citato Regolamento (UE) 1177/2010 (di seguito anche: d.lgs. n. 129/2015) e, in particolare:

- l'articolo 12 ("Obbligo di trasporto alternativo o rimborso"), ai sensi del quale: *"[i]l vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 15.000,00"*;
- l'articolo 16 ("Reclami"), comma 2, ai sensi del quale: *"[i]l vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500"*;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 (di seguito: Regolamento sanzionatorio), adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015, e successive modificazioni;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);
- VISTO** il reclamo di prima istanza presentato dal sig. [...omissis...] (di seguito: reclamante) a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito anche: "CIN" o "Società"), in data 12 agosto 2021, per un viaggio da Olbia a Civitavecchia, con partenza programmata alle ore 13:00 del 29 luglio 2021, con il quale lo stesso lamentava di essere arrivato *"su un porto diverso da quello concordato"*, dopo aver ricevuto *"[a]vviso di avaria la sera prima della partenza (...) nessuna possibilità di effettuare variazioni tel. sempre occupato"* e chiedeva, tra l'altro, oltre alla compensazione economica per il ritardo all'arrivo, il rimborso delle spese, che dettagliava, per percorrere il tragitto Livorno-Civitavecchia, nonché del costo sostenuto per una cabina quadrupla che aveva dovuto acquistare in quanto viaggiava *"con due bambine piccole"*;
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità, prot. ART 16692/2021 del 25 ottobre 2021, integrato con nota prot. ART 18660/2021 del 22 novembre 2021, e la documentazione allegata, con cui il reclamante, in relazione all'indicato viaggio, ha ribadito le doglianze sollevate in prima istanza, riferendo, tra l'altro: (i) di essere stato informato della cancellazione, tramite sms delle ore 21:09 del 28 luglio 2021, con il seguente testo: *"Causa avaria la partenza Olbia-Civitavecchia 29/7 h.13 modifica itinerario con Olbia-Livorno h. 11 stesso biglietto. Per rinuncia rimborso. Info 0789 207101"*; (ii) di aver presentato reclamo alla Società tramite form on-line in data 12 agosto 2021, senza ricevere né riscontro, né i rimborsi richiesti;
- VISTA** la delibera n. 66/2022, del 21 aprile 2022, notificata in pari data con nota prot. ART

n. 10877/2022, con la quale l’Autorità avviava nei confronti di CIN un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 129/2015, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, nonché dell’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo Regolamento (UE) 1177/2010;

VISTA

la memoria difensiva acquisita in data 20 maggio 2022, con prot. ART n. 13236/2022, nonché la documentazione allegata (sentenza CGUE del 2 settembre 2021 *Irish Ferries v. National Transport Authority*, calcolo rimborso forfettario costi aggiuntivi per percorrere su strada la distanza tra Livorno e Civitavecchia e rapporto chiamate numero verde), con la quale la Società osservava, tra l’altro, che:

- in relazione alla contestata violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010,

i) “[...] *la prima partenza, con medesima destinazione finale e con identico itinerario, successiva [sottolineatura nell’originale] a quella delle ore 13.00 (cancellata) era programmata per le ore 23.00 [...], non il “prima possibile” come richiesto dal Regolamento*”;

ii) “[n]el caso dei passeggeri delle navi traghetto bisogna inoltre tenere conto che i passeggeri che, come il sig. (omissis), viaggiano via mare con autovettura/veicolo al seguito, possono coprire con il proprio veicolo la distanza chilometrica che separa l’originaria destinazione finale dal diverso porto di sbarco.”;

iii) “[l]a Corte di Giustizia ha chiarito che “il vettore è tenuto a proporre al passeggero, a titolo del diritto di quest’ultimo a un trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili e non appena possibile [previsto da tale disposizione], **un servizio di trasporto sostitutivo che segua un itinerario diverso da quello del servizio cancellato o un servizio di trasporto marittimo abbinato ad altre modalità di trasporto, come un trasporto stradale** [enfasi e sottolineature nell’originale] o ferroviario, ed è tenuto a farsi carico di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal passeggero nell’ambito di tale trasporto alternativo verso la destinazione finale”;

iv) “[n]ella situazione che si era venuta a creare, l’itinerario alternativo proposto al passeggero, **Olbia – Livorno** [enfasi nell’originale] con partenza anticipata alle ore 11.00, abbinato al rimborso forfettario del costo aggiuntivo corrisposto al sig. (omissis) del trasporto stradale eseguito dal passeggero con la propria autovettura verso la destinazione finale (Civitavecchia) [sottolineatura nell’originale], appare conforme alla decisione della Corte di Giustizia Europea sul punto”;

v) “[n]on esistendo dopo le ore 13.00 alcun servizio di trasporto sostitutivo sulla stessa tratta, quella proposta dalla nostra società ai passeggeri risulta essere

stata la modalità di trasporto alternativo che ha consentito al passeggero di raggiungere la sua destinazione finale, a condizioni simili ed il prima possibile.”;

- in relazione alla contestata violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010,

i) “[...] la società dichiara che eseguirà il pagamento in misura ridotta di € 500 nei termini indicati dalla Delibera 66/2022 per estinguere il procedimento relativamente a questa contestazione”;

- in relazione alla irraggiungibilità del numero telefonico segnalata dal passeggero,

“[i]gnoriamo le ragioni per cui il reclamante abbia affermato che “il numero telefonico indicato nel messaggio è risultato non raggiungibile”, in quanto lo stesso ci risulta essere perfettamente funzionante [...] [p]ossiamo solo ipotizzare che le linee fossero occupate per rispondere agli altri passeggeri.”

- chiedeva, infine,

i) “in via principale, [di] procedere all’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dalla Delibera n. 66/2022 e della sanzione pecuniaria ivi comminata ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 129/2015, per violazione, dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento UE 1177/2010 per i motivi esposti nel presente atto”;

ii) “in via graduata nelle denegata ipotesi in cui codesta Autorità dovesse determinarsi per l’emissione di un provvedimento sanzionatorio, ingiungere il pagamento dell’importo minimo edittale previsto dall’articolo 12 del d.lgs. 129/2015”.

RILEVATO

che Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. non si è avvalsa del pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per nessuna delle violazioni contestate;

VISTA

le note prot. ART n. 15201/2022, del 23 giugno 2022 e prot. ART 15702/2022, del 4 luglio 2022, con le quali, con riferimento al viaggio della nave “Nuraghes” (successivamente annullato con comunicazione ai passeggeri del 28 luglio 2021), da Olbia a Civitavecchia, con partenza programmata il 29 luglio 2021 alle ore 13:00 e arrivo previsto ore 19:00 del medesimo giorno, l’Autorità ha, rispettivamente, richiesto e sollecitato la Società nel fornire le seguenti informazioni:

- il numero dei passeggeri prenotati;

- il numero di passeggeri che hanno richiesto il rimborso del biglietto;

- il numero dei passeggeri che in seguito alla cancellazione del viaggio della nave “Nuraghes”, da Olbia a Civitavecchia, con partenza programmata il 29 luglio 2021 alle ore 13:00 e arrivo previsto ore 19:00 hanno usufruito del viaggio sulla nave

“Bithia”, tratta Olbia – Livorno, con partenza alle ore 11:00 del 29 luglio 2021 e arrivo previsto ore 19:00 del medesimo giorno;

- VISTA** la nota di riscontro acquisita con prot. ART n. 16417/2022, del 13 luglio 2022, con la quale CIN ha riferito, tra l’altro, che:
- “[...] i) il numero dei passeggeri prenotati: 963”;
 - “ii) il numero di passeggeri che hanno richiesto il rimborso del biglietto: 342”;
 - “iii) il numero dei passeggeri che [...] hanno usufruito del viaggio sulla nave *“Bithia”*, tratta Olbia – Livorno, con partenza alle ore 11:00 del 29 luglio 2021 e arrivo previsto ore 19:00 del medesimo giorno: 432 [...]”;
 - “[...] c’è una differenza di 189 passeggeri che sono: [...] non partiti. Ma non hanno richiesto il rimborso: 88 [...] partiti su porti/date diverse: 101”;
- VISTA** la delibera n. 135/2022 del 4 agosto 2022, notificata in pari data con nota prot. ART n. 17589/2022, con la quale è stato adottato, nei confronti di CIN, un provvedimento sanzionatorio ai sensi del d.lgs. 129/2015 per la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- VISTA** la nota prot. ART n. 23530/2022, del 2 novembre 2022, con la quale CIN trasmetteva copia del bonifico bancario, di pari data, dell’importo di euro 965,00, relativo alla sanzione irrogata con delibera n. 135/2022, per la violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, e le cui evidenze bancarie sono state assunte con nota prot. ART n. 24560/2022, del 17 novembre 2022;
- VISTA** la delibera n. 5/2023, dell’11 gennaio 2023, notificata con nota prot. ART n. 492/2023 in data 12 gennaio 2023, con cui la suddetta delibera n. 135/2022 è stata annullata in autotutela e con cui è stato, altresì, confermato l’avvio del procedimento sanzionatorio e l’attività istruttoria svolta dagli Uffici in seguito alla notifica dell’avvio e con cui è stata disposta la prosecuzione del procedimento mediante la successiva comunicazione alle parti delle risultanze istruttorie, in conformità dell’articolo 9, commi 1 e seguenti, del Regolamento sanzionatorio - come da ultimo modificato con la delibera n. 235/2022, del 1° dicembre 2022 - fissandone il termine di conclusione in 60 giorni dalla data di notifica della medesima delibera n. 5/2023;
- VISTO** il mandato di pagamento n. 100/2023, del 1° febbraio 2023, con il quale, atteso l’annullamento in autotutela della delibera n. 135/2022, disposto con delibera n. 5/2023, gli Uffici dell’Autorità hanno disposto il rimborso, a CIN, dell’importo di euro 965,00 versato con il citato bonifico bancario del 2 novembre 2022;
- VISTE** le risultanze istruttorie relative al presente procedimento comunicate in data 27 gennaio 2023 alla Società, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, con nota prot. ART n. 1360/2023;
- VISTA** la memoria di replica, ed i relativi allegati, acquisita agli atti con prot. ART n.

2444/2023, del 16 febbraio 2023, con la quale la Società ha contestato l'avvenuta consumazione del potere sanzionatorio dell'Autorità e la conseguente violazione dei termini di conclusione del procedimento in base al Regolamento sanzionatorio vigente al momento dell'adozione della summenzionata delibera n. 135/2022, chiedendo, in via preliminare, audizione innanzi al Consiglio dell'Autorità e, in via principale, l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 66/2022;

VISTA la convocazione in audizione, di CIN, innanzi al Consiglio dell'Autorità, disposta con nota prot. ART n. 2843/2023, del 22 febbraio 2023;

VISTO il verbale dell'audizione (assunto agli atti con prot. ART n. 9729/2023, dell'11 aprile 2023), tenutasi in data 13 marzo 2023, nel corso della quale la Società ribadiva le argomentazioni già formulate nella citata memoria replica di cui alla nota prot. ART. 2444/2023;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alle contestate violazioni ed in particolare che:

1. con riferimento alle argomentazioni della Società relative all'asserita “[...] avvenuta consumazione del potere sanzionatorio dell'Autorità [...]” (cfr. citata memoria di replica prot. ART n. 2448/2023, pagg. 1-6), le stesse non sono accoglibili per le motivazioni che seguono:
 - a. in esito all'esame della sentenza del Consiglio di Stato sezione VI n. 10359/2022 del 24 novembre 2022 - nella cui motivazione si rileva, tra l'altro, che “[...] Sebbene la Sezione, in relazione ai procedimenti di competenza di altre Autorità amministrative indipendenti, abbia ritenuto sufficiente garantire ex post (in giudizio) un effettivo sindacato sui provvedimenti sanzionatori – non imponendosi ex ante (in sede amministrativa) forme di contraddittorio (orale e cartolare) analoghe a quelle giurisdizionali (n. 2081/21) - nella specie è lo stesso legislatore ad imporre, ai sensi dell'art. 4 L. n. 129 del 2015, l'attivazione del contraddittorio orale e cartolare e la distinzione tra funzioni ispettive e decisorie. In tali ipotesi, è necessario garantire alla parte appellante la possibilità di interloquire direttamente con il Consiglio, esercitando il proprio diritto di difesa anche durante la fase decisoria” - l'Autorità, con delibera n. 235/2022, del 1° dicembre 2022, ha modificato, *inter alia*, il Regolamento sul “Procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne” approvato con delibera n. 86/2015 del 15 ottobre 2015, prevedendo, tra l'altro, all'articolo 9 (Conclusione dell'istruttoria e provvedimento sanzionatorio) la comunicazione delle

risultanze istruttorie alla parte interessata e la possibilità per quest'ultima di trasmettere memorie di replica e richiedere l'audizione innanzi al Consiglio;

- b. la suddetta modifica, in considerazione degli effetti prodotti, tesi a garantire l'interesse generale del più ampio esercizio del diritto di difesa come declinato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 10359/2022, è stata già applicata ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della stessa e si è ritenuto opportuno applicarla, in autotutela, anche ai procedimenti sanzionatori il cui provvedimento conclusivo era stato impugnato con ricorso, tra cui anche la delibera n. 135/2022 relativa al presente procedimento o per i quali risultavano ancora esperibili il ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- c. la possibilità di integrare in autotutela il procedimento avviato con la delibera n. 66/2022 comporta la riedizione dell'esercizio della funzione sanzionatoria, ammissibile nella misura in cui la titolarità del potere non si ritenga consumata, permanga la necessità di perseguire l'interesse pubblico verso cui è diretto l'atto oggetto della riedizione del potere, si tenga in considerazione l'interesse dei destinatari dell'atto e la riedizione del potere avvenga in termini ragionevoli; peraltro, l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti degli utenti non può considerarsi recessiva rispetto alle garanzie di difesa del destinatario del procedimento sanzionatorio, laddove l'effettivo esercizio del diritto di difesa sia, comunque, come nel caso di specie, garantito;
- d. la permanenza dell'esercizio della funzione sanzionatoria è sostenibile nella misura in cui non viene lesa l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ed invero nel caso in esame il diritto di difesa risulta maggiormente tutelato, atteso che, ad integrazione dello stesso si è introdotta, in favore della Società, la comunicazione delle risultanze istruttorie e la possibilità per la suddetta di presentare memorie di replica e di interloquire direttamente con il Consiglio. D'altronde, il Consiglio di Stato, al punto 11.5 della sentenza citata, in relazione alla rilevata violazione procedimentale, afferma che *“Acclarata la violazione procedimentale, non potrebbe evitarsi l'annullamento della delibera sanzionatoria impugnata in prime cure neppure facendo leva sulla previsione di cui all'art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/90, non essendo palese che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato, ove fosse stato assicurato il contraddittorio durante la fase decisoria. Invero, pretermettendo tale essenziale garanzia, il Collegio ha assunto le proprie determinazioni sulla base della relazione dell'Ufficio procedente, senza acquisire elementi istruttori direttamente dalla parte privata, che,*

- invero, ben avrebbero potuto condizionare in senso a sé favorevole l'esito del procedimento" e che "(...) sarebbe stato certamente utile il prescritto contraddittorio (cartolare e orale) dinnanzi all'Autorità, per consentire all'operatore economico di fornire, direttamente dinnanzi al Collegio, un apporto partecipativo idoneo a condizionare in senso a sé favorevole l'esito del procedimento sanzionatorio";*
- e. con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 66/2022, del 21 aprile 2022, si deve rilevare l'avvenuto rispetto, sia dei termini relativi alla contestazione delle violazioni ex articolo 14 legge 689/81, che dei termini di conclusione del procedimento come indicati nel testo del regolamento sanzionatorio previgente alle modifiche apportate con la citata delibera ART n. 235/2022, del 1° dicembre 2022;
 - f. nel caso di specie, con l'adozione della delibera n. 5/2023, la riedizione del potere ha trovato attuazione con: l'annullamento in via di autotutela della delibera sanzionatoria n. 135/2022, del 4 agosto 2022, la conferma dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio di cui alla delibera n. 66/2022, del 21 aprile 2022, la conseguente prosecuzione dei procedimenti mediante la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui alla nota prot. ART n. 1360/2023, del 27 gennaio 2023, e la possibilità di trasmettere memorie di replica e di chiedere l'audizione dinanzi al Consiglio. L'interesse pubblico sotteso a quanto sopra è identificabile con la necessità di non vanificare l'attività amministrativa posta in essere dall'Autorità per tutelare il diritto del viaggiatore, rappresentato nel citato reclamo pervenuto all'Autorità (prot. ART. n. 16692/2021) e da cui è scaturito il correlativo procedimento sanzionatorio, assicurando – secondo le coordinate interpretative del giudice amministrativo – l'esercizio del più ampio diritto di difesa in favore della parte;
2. l'accertamento della violazione del citato articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, in merito all'idoneità dell'offerta del trasporto alternativo, richiede il raffronto complessivo tra le condizioni dell'offerta di trasporto alternativo e quelle inizialmente convenute; l'avvenuto rimborso delle spese sostenute dal viaggiatore per raggiungere la destinazione finale, tra l'altro successivo all'invio delle richieste di informazione dell'Autorità inviate alla Società in seguito alla presentazione del reclamo, non fa venir meno la violazione contestata. Invero, dalla documentazione agli atti si rileva che, il trasporto alternativo offerto (Olbia – Livorno) in luogo di quello originario (Olbia – Civitavecchia), non può ritenersi fornito a condizioni simili: la Società, in merito alla destinazione finale, non ha offerto al viaggiatore una soluzione alternativa che abbinando la tratta via mare verso il porto di Livorno, con un percorso via terra, conducesse il viaggiatore verso la destinazione finale del porto di Civitavecchia, invero ha offerto il solo viaggio verso il porto di Livorno, rimettendo in capo al viaggiatore l'onere di organizzare la prosecuzione del viaggio verso la destinazione finale con la

propria autovettura, secondo l'argomentazione che *"[...] i passeggeri che [...] viaggiano via mare con autovettura/veicolo al seguito, possono coprire con il proprio veicolo la distanza chilometrica che separa l'originaria destinazione finale dal diverso porto di sbarco."* (cfr. prot. ART n. 13236/202). Tale impostazione presuppone come acquisito il consenso del passeggero, parte più debole del contratto (cfr. considerando n. 2 del Regolamento (UE) n. 1177/2010), all'utilizzo dei propri mezzi per raggiungere la destinazione finale, ed inverte l'onere di programmare il viaggio verso la destinazione finale che la norma violata rimette, invece, in capo alla Società. La pronuncia della CGUE del 2 settembre 2021, richiamata dalla Società, conferma che la nozione di «trasporto alternativo verso la destinazione finale», ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 1177/2010, implica che il passeggero sia trasportato verso il luogo previsto contrattualmente, senza che l'itinerario seguito e la modalità di trasporto siano necessariamente identici a quelli inizialmente convenuti, tuttavia il vettore nell'offrire il trasporto alternativo, deve rappresentare al viaggiatore le soluzioni possibili che lo portino alla destinazione finale anche con mezzi diversi o attraverso itinerari diversi. Nel caso di specie CIN ha offerto come trasporto alternativo il viaggio Olbia - Livorno, non offrendo al viaggiatore alcuna soluzione per la prosecuzione verso Civitavecchia;

3. la pronuncia della CGUE del 2 settembre 2021, al punto 74 interpreta l'articolo 18 del regolamento n. 1177/2010 nel senso che, *"...quando un servizio passeggeri subisce una cancellazione e non esiste alcun servizio di trasporto sostitutivo sulla stessa tratta, il vettore è tenuto a proporre al passeggero, a titolo del diritto di quest'ultimo a un trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili e non appena possibile previsto da tale disposizione, un servizio di trasporto sostitutivo che segua un itinerario diverso da quello del servizio cancellato o un servizio di trasporto marittimo abbinato ad altre modalità di trasporto, come un trasporto stradale o ferroviario, ed è tenuto a farsi carico di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal passeggero nell'ambito di tale trasporto alternativo verso la destinazione finale"*. Pertanto, a fronte della cancellazione di un viaggio la Società deve in prima battuta verificare se esiste un servizio sostitutivo sulla stessa tratta ed in caso di esito negativo proporre un trasporto alternativo. L'affermazione della Società a pag. 2 della citata memoria difensiva, secondo la quale *"[...]la prima partenza, con medesima destinazione finale e con identico itinerario, successiva [sottolineatura nell'originale] a quella delle ore 13.00 (cancellata) era programmata per le ore 23.00 [...], non il prima possibile come richiesto dal Regolamento"*, oltre a porsi in contraddizione con la successiva asserzione di pag. 3, in base alla quale *"[n]on esiste[va] dopo le ore 13.00 alcun servizio di trasporto sostitutivo sulla stessa tratta [...], conferma la possibilità di un trasporto sostitutivo sulla stessa tratta, seppur con partenza alle ore 23.00, ma, pur sempre, nella medesima*

giornata del viaggio inizialmente programmato. Pertanto, il reclamante, non debitamente informato dalla Società, non ha potuto effettuare la scelta più confacente alle proprie necessità caratterizzate, tra l'altro, dalla presenza di due bambine piccole;

4. al considerando n. 13 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, tra l'altro richiamato nella stessa sentenza della Corte di Giustizia citata nella memoria difensiva di CIN, il Legislatore europeo pone l'accento sulle condizioni soddisfacenti che deve avere il trasporto alternativo, affermando che “[s]i dovrebbero ridurre gli inconvenienti subiti dai passeggeri a causa della cancellazione del viaggio o di lunghi ritardi. A tale scopo i passeggeri dovrebbero ricevere [...] il trasporto alternativo a condizioni soddisfacenti.”; il trasporto alternativo offerto dalla Società ha comportato per il reclamante, non solo, il disagio della diversa destinazione finale e, quindi, il conseguente utilizzo del proprio mezzo e l'anticipo delle spese necessarie per raggiungere la destinazione inizialmente programmata, ossia Civitavecchia, ma anche il disagio di doversi recare al porto di partenza, Olbia, con due ore di anticipo rispetto all'orario di partenza; in merito alla durata, si rileva la differenza di due ore in più di viaggio in nave a cui bisogna aggiungere il tempo impiegato in macchina per raggiungere il porto di Civitavecchia. Il raffronto complessivo tra le condizioni dell'offerta di trasporto alternativo e quelle inizialmente convenute, non possono considerarsi simili;
5. infine, con riferimento alle problematiche rilevate dal passeggero circa l'impossibilità di contattare la Società per il tramite del numero di telefono indicato nel messaggio ricevuto dalla stessa in data 28 luglio 2021, l'affermazione di CIN secondo la quale “[...] [il numero telefonico] ci risulta essere perfettamente funzionante [...] [p]ossiamo solo ipotizzare che le linee fossero occupate per rispondere agli altri passeggeri”, comprova la veridicità di quanto affermato dal reclamante circa la difficoltà di contattare il numero messo a disposizione dei viaggiatori e quindi la conseguente impossibilità di effettuare nell'immediatezza la scelta tra trasporto alternativo e rimborso del biglietto; invero dall'estratto dei tabulati telefonici allegato alla citata memoria difensiva prot. ART n. 13236/2022, si riscontra che circa il 28% delle chiamate (726 chiamate su un totale di 2.580) nella giornata del 29 luglio 2021, sono “*abbandonate*”, quindi, appare verosimile la circostanza riferita dal reclamante in merito alle difficoltà riscontrate per contattare il numero messo a disposizione;
6. dalla documentazione in atti si rinviene, per *tabulas*, la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010, dal momento che la Società ha notificato al reclamante il riscontro al reclamo di prima istanza solo in data 6 dicembre 2021, quindi ben oltre un mese dal ricevimento dello stesso, avvenuto in data 12 agosto 2021;
7. sul punto, occorre, quindi, rilevare che, diversamente da quanto dichiarato con la citata memoria difensiva prot. ART n. 13236/2022, ossia che “*la*

società [...] eseguirà il pagamento in misura ridotta di € 500 nei termini indicati dalla Delibera 66/2022 per estinguere il procedimento relativamente a questa contestazione”, CIN non si è avvalsa del pagamento in misura ridotta della sanzione relativa alla violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

CONSIDERATO

che, alla luce di tutti gli elementi sopra richiamati:

1. sussistono i presupposti per ritenere accertata la violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, per aver, Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., omesso di offrire ai passeggeri la scelta di cui alla predetta disposizione e, conseguentemente, per procedere all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 129/2015;
2. sussistono i presupposti per ritenere accertata la violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del suddetto Regolamento (UE) n. 1177/2010, in quanto la Società non ha adempiuto all’obbligo di dare riscontro al reclamante entro il termine di un mese dal ricevimento del reclamo e, conseguentemente, per procedere all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2015;

RITENUTO

pertanto, per tutto quanto sopra esposto:

1. di accertare la violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 da parte di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e di procedere, conseguentemente, all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 12 del d.lgs. 129/2015, per un importo complessivo tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00);
2. di accertare la violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 da parte di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e di procedere, conseguentemente, all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, per un importo complessivo tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

CONSIDERATO

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione per la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare alla Società per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 129/2015, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati”*, nonché delle linee guida adottate dall’Autorità;

2. con riferimento alla violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010:
 - sotto il profilo della gravità della violazione, avvenuta su una tratta interregionale, rilevano gli effetti pregiudizievoli verso il passeggero al quale non è stato offerto un trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili;
 - con riferimento al rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati, si ritiene che la stessa abbia coinvolti esclusivamente i 432 passeggeri che hanno usufruito del trasporto alternativo offerto su un totale di 936;
 - sussiste la reiterazione, in presenza di plurime violazioni della stessa indole, accertate con i provvedimenti sanzionatori di cui alle delibere n. 31/2022, del 24 febbraio 2022 e n. 70/2023, del 20 aprile 2023 (cfr. delibera di avvio 15/2022);
 - non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - in relazione alle condizioni economiche della Società si rileva, dai dati della visura camerale ordinaria, estratta in data 5 aprile 2023, che il Tribunale di Milano ha emesso il provvedimento n. 51/2021, di ammissione di CIN alla procedura di concordato preventivo; a seguito del provvedimento di omologa del 13 ottobre 2022, il concordato preventivo risulta in fase di esecuzione;
 - per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00); (ii) applicare sul predetto importo base la maggiorazione di euro 600,00 (seicento/00) per la reiterazione della violazione; (iii) applicare, sul predetto importo base, la riduzione di euro 1.700,00 (millesettecento/00) in considerazione delle condizioni economiche di cui sopra; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 8.900,00 (ottomilanovecento/00);
3. con riferimento alla violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010:
 - sotto il profilo della gravità della violazione rileva l'entità del ritardo con cui è stato dato riscontro al reclamo;
 - con riferimento al rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati, nulla si rileva atteso che la violazione ha avuto riguardo il solo reclamante;
 - sussiste la reiterazione, in presenza di plurime violazioni della stessa indole, accertate con i provvedimenti sanzionatori di cui alle delibere n. 31/2022, del 24 febbraio 2022 e n. 54/2023, del 23 marzo 2023;
 - non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

- in relazione alle condizioni economiche della Società si rileva, dai dati della visura camerale ordinaria, estratta in data 5 aprile 2023, che il Tribunale di Milano ha emesso il provvedimento n. 51/2021, di ammissione di CIN alla procedura di concordato preventivo; a seguito del provvedimento di omologa del 13 ottobre 2022, il concordato preventivo risulta in fase di esecuzione;
- per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 800,00 (ottocento/00); (ii) applicare sul predetto importo base la maggiorazione di euro 300,00 (trecento/00) per la reiterazione della violazione; (iii) applicare, sul predetto importo base, la riduzione di euro 135,00 (centotrentacinque/00) in considerazione delle condizioni economiche di cui sopra; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 965,00 (novecentosessantacinque/00);

RITENUTO

pertanto di procedere:

- all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 8.900,00 (ottomilanovecento/00), ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 965,00 (novecentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di accertare, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., con riferimento al viaggio da Olbia a Civitavecchia, con partenza programmata alle ore 13:00 del 29 luglio 2021 e arrivo previsto alle 19:00 del medesimo giorno, degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. di irrogare per le violazioni di cui al punto 1, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 129/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.900,00 (ottomilanovecento/00), nonché, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 965,00 (novecentosessantacinque/00), così per complessivi euro 9.865,00 (novemilaottocentosessantacinque/00);

3. le sanzioni di cui al punto 2 devono essere pagate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzioni amministrative delibera n. 71/2023";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., è comunicata al reclamante ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

Torino, 20 aprile 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)